



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle persone dei
Sigg.ri Magistrati:



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in appello iscritta sul ricorso 52 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, tra:





OGGETTO: risarcimento danni; appello avverso la sentenza n. 219/2023 del TRAP presso CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/02/2023;

CONCLUSIONI

All'udienza del 7 febbraio 2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Ragazzi Francesco, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società Semplice Agricola Ragazzi, e Ragazzi Maria Luisa convenivano in giudizio dinanzi al TRAP presso la Corte d'Appello di Palermo l'Autorità del Bacino del Distretto idrografico della Sicilia presso il Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi, nonché l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia affinché fossero condannati al risarcimento dei danni subiti, rispettivamente nella qualità di proprietario ed affittuaria dei terreni ubicati nel comune di Carlentini, meglio descritti nell'atto introduttivo, a seguito dell'esondazione del fiume San Leonardo, avvenuta dopo le intense piogge del 18 e del 19 ottobre 2018, stante la condizione di degrado in cui versava l'alveo del corso d'acqua, in ragione della sua omessa manutenzione.

Si costituiva la sola Autorità di Bacino che insisteva per il rigetto, restando invece contumace l'Assessorato.

All'esito dell'istruttoria, il giudice adito, con la sentenza n. 219/2023 ha condannato l'Autorità di Bacino al risarcimento dei danni subiti





dagli attori, e quantificati nel complesso in € 21.662,84, oltre interessi e rivalutazione come determinati in dispositivo.

Dopo avere escluso la legittimazione passiva dell'Assessorato, evidenziava che la legittimazione spettava invece all'Autorità di Bacino per effetto della legge n. 183/1989 che, per i bacini di rilievo regionale, aveva affidato alle singole Regioni i compiti di impulso e di studio. Con l'art. 7 del DP Reg. n. 70/1979 era stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, per effetto del quale il Presidente della Regione esplicava le attribuzioni, ivi incluse quelle in materia di demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale, con attribuzione ampia, comprensiva anche della gestione del patrimonio idrico. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, co. 4, della Legge Regionale n. 7/2018, che delinea le competenze dell'Autorità di Bacino, sono transitate a quest'ultima le competenze in materia di demanio idrico regionale.

Poiché i fatti di causa sono successivi a questa norma, secondo il TRAP ricorreva la legittimazione passiva dell'Autorità convenuta in giudizio.

La domanda era altresì ritenuta fondata nel merito.

Nel corso degli accertamenti peritali è stato riscontrato che il fondo di proprietà di Ragazzi Francesco, titolare dell'omonima società semplice agricola, di cui la sorella, Ragazzi Maria Luisa, è conduttrice, è stato interessato dall'esondazione del fiume San Leonardo, che non è stato in grado di contenere entro i propri argini la portata di piena in conseguenza della mancata manutenzione





dell'alveo e per l'insufficienza della sezione idraulica, tenuto anche conto della particolare intensità dell'evento meteorico.

Le acque, dopo esser straripate, hanno sormontato la sede stradale della SS 114, per poi riversarsi sui fondi sottostanti, ivi incluso quello degli attori.

Ad aggravare l'evento hanno poi contribuito le acque meteoriche precipitate a monte della SS e raccolte dall'insieme dei fossi naturali di scolo, dei canali poderali di drenaggio e dei canali consortili di irrigazione, che non sono potute fluire regolarmente a valle per la mancata manutenzione dei manufatti deputati a tale scopo.

In particolare, era stato appurato che il fiume San Leonardo, che ha una giacitura pressoché pianeggiante, presenta un generale stato di incuria a causa della omessa pulizia e dell'assenza di interventi per il recupero o il mantenimento della capacità di convogliamento delle acque.

In particolare, la presenza di vegetazione infestante nell'alveo e la conseguente riduzione della capacità di convogliamento delle acque hanno rappresentato un ostacolo fisico al libero deflusso del corso d'acqua, potendosi determinare, anche in conseguenza di precipitazioni particolarmente intense, dei veri e propri sbarramenti, favoriti dal trasporto nel fiume anche di materiali solidi.

Quanto alla verifica dell'intensità delle piogge, i periti d'ufficio hanno riscontrato che l'evento oggetto di causa corrispondeva ad eventi che avevano una frequenza di ripresentarsi in poco meno di venti anni, mentre per piogge di durata inferiore l'intensità della pioggia aveva superato i cinquanta anni, sebbene nell'ara di rilevazione dei pluviometri di Francofonte e di Mineo, che da sola rappresenta i 3/4





dell'estensione dell'intero bacino del fiume San Leonardo, l'altezza della pioggia aveva fatto registrare valori caratterizzati da tempi di ritorno superiori a 100 anni.

Ad avviso del TRAP il metodo di calcolo individuato dagli ausiliari, parametrato a criteri di carattere meramente indicativo, doveva tenere conto dei cambiamenti climatici degli ultimi decenni, che avevano intensificato il verificarsi di fenomeni alluvionali da piogge torrentizie.

Il ricorrere con sempre maggiore frequenza ed intensità di fenomeni atmosferici rende quindi prevedibile il ricorrere di eventi dannosi quale quello dedotto nel giudizio, e ciò incide in maniera significativa anche sul grado di esigibilità della condotta imposta a carico dei soggetti tenuti alla manutenzione dei corsi d'acqua, onde prevenire il loro straripamento.

Nella specie, doveva quindi escludersi che le piogge potessero assumere il carattere del fortuito, e che quindi dovesse escludersi la recisione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno. Una volta affermata la responsabilità dell'Autorità di Bacino, la sentenza poi procedeva alla quantificazione del danno subito, attenendosi alle indicazioni fornite dalla CTU, e condannava la convenuta al pagamento della somma indicata.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, cui hanno resistito gli appellati, chiedendone il rigetto.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di appello denuncia la nullità della sentenza per grave vizio della motivazione: illogicità e contraddittorietà. Si evidenzia che la sentenza ha mostrato di aderire alle conclusioni





della CTU, sebbene quest'ultima avesse affermato che le piogge che avevano determinato l'esondazione del fiume fossero eccezionali, ed ha, ciò malgrado, affermato la responsabilità dell'appellante, sebbene dovesse reputarsi che l'evento naturale fosse di per sé solo idoneo a cagionare l'evento, dovendo invece reputarsi che la condotta umana avrebbe solo accentuato lo straripamento delle acque.

Poiché la perizia d'ufficio aveva chiaramente riferito di un evento meteorico di natura straordinaria, lo straripamento del fiume San Leonardo trovava in tale evento naturale la sua causa determinante così che non poteva muoversi alcun addebito in punto di concorso causale all'appellante.

Occorreva altresì evidenziare che per le precipitazioni dei giorni 18 e 19 ottobre 2018 era stata dichiarata l'emergenza per eventi meteo diversi dalla Protezione Civile con nota n. 53749/2048 e successiva Deliberazione n. 403 del 24 ottobre 2018 della Giunta Regionale. Poi con successivo Decreto del 23 maggio 2019 era stato dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici, essendo anche stato creato un Fondo di solidarietà relativo al dichiarato stato di calamità.

La sentenza, pur dando atto della eccezionalità delle piogge di quei giorni, ha però contraddittoriamente affermato la responsabilità dell'Autorità di bacino ex art. 2051 c.c. per l'omessa manutenzione dell'alveo.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'abuso di scienza privata da parte del giudice che, pur a fronte del riscontro del carattere eccezionale dell'evento meteorico, come segnalato dagli ausiliari d'ufficio, ha fatto ricorso alla scienza





privata, richiamando il fenomeno dei cambiamenti climatici degli ultimi decenni, che avrebbero reso sempre più frequenti ed intensi fenomeni di precipitazioni piovose, che in passato avevano il carattere dell'eccezionalità. Trattasi di un ricorso non ammissibile alla scienza privata, peraltro operato senza il necessario corredo di dati scientifici, che sono invece alla base delle argomentazioni spese dalla CTU.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

La sentenza impugnata, alla pag. 7 ha puntualmente fatto richiamo alle verifiche compiute dai periti d'ufficio, segnalando come il riscontro dei dati delle precipitazioni per i giorni di cui all'evento dedotto nel ricorso introduttivo portasse ad affermare che si era al cospetto di precipitazioni corrispondenti ad un evento suscettibile di ripresentarsi in poco meno di un ventennio, e che in alcune aree (Francofone e Mineo), che del pari sono interessate dal percorso del fiume San Leonardo, le precipitazioni corrispondevano ad un evento caratterizzato da tempi di ritorno di oltre cento anni.

La sentenza impugnata ha però ritenuto che tali verifiche dovevano tenere conto della nozione di comune esperienza, costituita dai cambiamenti climatici sopraggiunti negli ultimi decenni, che avevano mostrato con evidenza un intensificarsi degli eventi connotati da particolare intensità, facendo perdere quindi il carattere dell'eccezionalità a quelle precipitazioni che in passato erano reputate tali.

Ha perciò escluso che alla causa naturale atmosferica potesse assegnarsi il valore di caso fortuito tale da recidere il nesso di casualità materiale tra la cosa in custodia della convenuta ed il





danno patito dagli attori, facendo richiamo alla giurisprudenza di legittimità che a più riprese ha affermato che non può attribuirsi tale rilievo a piogge intense e persistenti, specialmente in epoche, come quelle attuali, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore (Cass. n. 5877/2016; Cass. n. 18856/2017).

Pertanto, per escludere la responsabilità del custode, questi deve non solo dimostrare di avere provveduto alla manutenzione della risorsa idrica, ma deve altresì dimostrare che l'evento dannoso si sarebbe verificato, pur avendo scrupolosamente adeguato agli obblighi manutentivi del sistema di smaltimento (Cass. n. 5658/2010).

La soluzione del giudice di primo grado deve essere confermata, ritenendo questo giudice di dover dare continuità alla propria giurisprudenza più recente (TSAP n. 31/2024), che ha delineato i termini nei quali all'evento atmosferico possa assegnarsi il carattere di fortuito, tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.

La giurisprudenza, anche di legittimità, è ferma nel ritenere che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22 novembre 2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami; ex plurimi, Cass. 1 febbraio 2018, n. 2482; Cass. 28 luglio 2017, n. 18856).

Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11 maggio 1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018, sicché l'imprevedibilità, alla





stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, "va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento", mentre l'eccezionalità è da "identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". "In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia" (Cass. n. 2482 del 2018, cit.; Cass. n. 30521/2019). Ma questo Tribunale superiore ha già avuto modo di affermare che in tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale — idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi — a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni (cfr. TSAP n. 265/2016). Già quindi facendo solo riferimento ai tempi di ritorno individuati nella perizia d'ufficio, e proprio alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale deve escludersi che alle piogge verificatesi tra il 18 ed il 19 ottobre possa attribuirsi il carattere di eccezionalità tale da assurgere al rango di caso fortuito, così che alcuna intrinseca contraddittorietà o illogicità è dato cogliere nella motivazione del giudice di primo grado, che, senza con questo incorrere nel divieto di ricorso alla scienza privata, ha ricordato come secondo una notazione ormai acquisita alla conoscenza della collettività, anche perché suffragata da evidenze scientifiche (cfr. Cass. n. 36309/2022) è indubitabile che il pianeta sia interessato da significativi cambiamenti climatici, che hanno





reso sempre più ricorrenti ed intensi fenomeni di precipitazioni piovose, con connotazioni tali da imporre una rivalutazione dei dati statistici del passato, non più idonei quindi a fornire una effettiva rappresentazione del grado di eccezionalità degli eventi meteorologici.

Correttamente, quindi, è stato ritenuto che l'utilizzo dell'aggettivo "eccezionali" per le precipitazioni de quibus da parte della consulenza tecnica d'ufficio non comporti automaticamente la qualificazione delle medesime come evento fortuito, trattandosi di eventi che hanno tempi di ritorno decisamente inferiori a quelli che sono imposti secondo i precedenti di questo Tribunale, ed essendo fondata su di una rilevazione statistica che è destinata, per il mutamento del clima, a perdere la sua attendibilità.

Inoltre, è stata adeguatamente messa in evidenza l'argomentazione della perizia d'ufficio che ha sottolineato la circostanza che allo straripamento del fiume aveva concorso anche la mancata manutenzione della sezione idraulica, di tal che, come si avrà modo di ribadire nel prosieguo della motivazione, vi era un concorso causale tra fatti naturali e fattori omissivi umani.

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante non può costituire prova del caso fortuito, idoneo a renderla esente da responsabilità, il fatto che in alcuni provvedimenti sia stato decretato lo stato di emergenza dalla Protezione Civile ovvero lo stato di calamità naturale ai fini della fruizione delle risorse stanziare in apposito Fondo di solidarietà.

La Suprema Corte di cassazione ha infatti chiarito che: "In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di





delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di "calamità naturale" espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa" (cfr. Cass. n. 2482/2°18; conf. Cass. n. 14861/2019).

Ciò porta quindi a reputare che non vi è la prova che le precipitazioni di cui all'atto introduttivo siano state la causa unica dello straripamento del fiume. Peraltro, il carattere fortuito dell'esondazione avrebbe potuto essere dimostrato, per presunzione semplice, se la convenuta avesse allegato o provato una piena e corretta manutenzione del fiume San Leonardo, tale che l'evento fortuito causalmente a monte - cioè le piogge alluvionali - potesse essere considerata l'unica causa dell'evento fortuito a valle, cioè lo straripamento del corso d'acqua.

Invero, come già precisato da questo Tribunale Superiore con la sent. 216/2019, l'ente preposto alla tutela di un corso d'acqua non può invocare a propria scusante l'esimente del caso fortuito, anche in relazione a piogge di particolare intensità, ove non abbia provveduto alla manutenzione degli argini e del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa. È questo, infatti, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale





intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. (Nella specie, la S.C. ha affermato che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato; Cass. n. 5658/2010 ; conf. Cass. n. 18856/2017, dove si ribadisce che "l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode dette strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche).

3. Il terzo motivo di appello denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., in combinato disposto con i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., come enunciati nella giurisprudenza di legittimità.

Si lamenta che la sentenza di primo grado abbia addossato la responsabilità del danno all'appellante, nonostante il riscontro dell'eccezionalità dell'evento atmosferico. Inoltre, si sostiene che in realtà non vi sarebbe stata l'effettiva dimostrazione dello stato di





incuria dell'alveo, avendo la consulenza riferito che non vi era documentazione dalla quale poter evincere quali fossero le condizioni di manutenzione pregresse.

Anche tale motivo risulta privo di fondamento, e ciò proprio alla luce delle considerazioni sopra espresse in ordine alla impossibilità di annettere alle precipitazioni piovose che hanno interessato la zona nei giorni del 18 e del 19 ottobre il carattere di eccezionalità che consenta loro di assurgere al rango di caso fortuito.

La correttezza dell'esito decisionale cui è approdato il TRAP trova conforto proprio nella giurisprudenza di questo tribunale Superiore che a più riprese ha affermato che (TSAP n. 43/2020) la pubblica amministrazione risponde della responsabilità per cose in custodia in relazione ai beni demaniali, potendosi liberare da essa solo ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (conf. TSAP n. 183/2017, secondo cui, una volta attribuita, in termini di causalità materiale, all'amministrazione la responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'esondazione di un torrente, le cui sponde non siano state oggetto di manutenzione adeguata, il giudice di merito può dare rilievo alla concausa naturale - le rilevanti precipitazioni atmosferiche registratesi - ma solo eventualmente ai fini della liquidazione del danno).





Va altresì ricordato che, anche a voler in ipotesi sostenere che la perizia d'ufficio non abbia accertato il difetto di manutenzione (ipotesi che appare contraddetta dai passi della relazione d'ufficio che invece evidenziano come tale verifica sia stata compiuta in concreto, cfr. pagg. 20 e ss. della perizia d'ufficio, nonché le conclusioni di cui alle pagg. 34 e ss.), incombeva sul custode, e quindi sull'appellante l'onere di dimostrare che viceversa la manutenzione fosse stata correttamente eseguita, poiché solo a tale condizione sarebbe stato possibile invocare la presenza di un fortuito tale da elidere la responsabilità ex art. 2051 c.c.

Infine, va qui ribadito che (cfr. TSAP n. 113/2018) il concorso di una causa naturale con altra umana nella determinazione dell'evento pregiudizievole non vale a spezzare il nesso eziologico tra condotta umana e danno arrecato, a meno che il danneggiante non dimostri che il fattore naturale concausale assurga al rango di caso fortuito, e nemmeno vale a legittimare un frazionamento della responsabilità, potendosi instaurare una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile, in relazione ad un'ipotesi in cui è stata riconosciuta la responsabilità delle amministrazioni convenute per i danni arrecati dall'esondazione di alcuni corsi d'acqua, in quanto il carattere anormale dell'evento atmosferico verificatosi – considerato molto improbabile a causa del suo tempo di ritorno, stimato come considerevolmente elevato – non è stato reputato sufficiente ad escludere o graduare la responsabilità delle amministrazioni, in difetto di prova che gli effetti disastrosi occorsi fossero del tutto





imprevedibili, secondo una valutazione "ex ante" o di prognosi postuma).

Non ricorre quindi la violazione delle regole di causalità materiale come declinate anche nel settore della responsabilità civile, secondo le regole previste per la responsabilità penale, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., essendosi precisato che (TSAP n. 220/2012) tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. (temperato dal secondo comma di quest'ultimo articolo secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni, sì che per escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe ugualmente verificato senza quell'antecedente), debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota. Qualora la condotta della P.A. abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato (in senso conforme, si veda anche Cass. n. 13037/2023; Cass. S.U. n. 20943/2022, che ribadendo il carattere oggettivo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., hanno reputato sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed





inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; Cass. n. 30521/2019).

4. Il quarto motivo di appello (rubricato nuovamente sub III, ma alla pag. 25), lamenta il parziale difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia orientale, attesa la legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa Lentini, con riguardo alla omessa o cattiva manutenzione dei canali consortili, ovvero la legittimazione passiva del Comune di Lentini.

Si deduce che, una volta individuata nella omessa manutenzione dei canali consortili una delle cause di aggravamento del danno, la responsabilità dovrebbe essere ascritta ai competenti consorzi di bonifica.

Il motivo è infondato.

Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la Regione è custode ex lege del demanio fluviale e risponde quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione, senza potersi sottrarre alla responsabilità neanche in forza dell'eventuale delega ad altri enti dei propri compiti istituzionali mantenendo in ogni caso poteri di supervisione e controllo, con contestuale irrilevanza di un'eventuale "delega delle funzioni normativamente attribuite alla Regione, salva l'ipotesi in cui la Regione abbia dimostrato di aver perso la materiale disponibilità dei beni" (cfr. Cass., S.U. n. 25928/2011).





E' pur vero che, specie in relazione alla legislazione di settore di altre Regioni, è stata affermata (cfr. Cass. S.U. n. 32730/2018) la concorrente legittimazione passiva della Regione e dei consorzi di bonifica, cui siano state trasferite le funzioni di "progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura" ed i conseguenti poteri di custodia, essendo però necessario compiere tale verifica, sulla base dei singoli interventi regionali.

Nello stesso solco si è collocata Cass. n. 24824/2022, ove si è affermato che dall'art. 90, comma 2, lett. e), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 10, comma 1, lett. 0, (applicabile "*ratione temporis*" alla fattispecie) - in forza della quale alle Regioni, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni - la Regione è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (Cass. S.U. n. 25928/2011; Cass. S.U. n.7407/2017).

La sentenza impugnata ha correttamente fatto richiamo al dettato dell'art. 3, co. 4, della legge regionale della Sicilia n. 8/2018, che ha fatto transitare all'Autorità di Bacino le competenze in materia di demanio idrico affidate alla Regione stessa, a conferma del fatto





che, essendo ribadita anche la disponibilità dei beni, l'appellante conserva la qualità di custode.

Il motivo di impugnazione in esame, oltre ad omettere di riferire circa l'esistenza di una specifica previsione che abbia trasferito le competenze regionali ai consorzi di bonifica, invoca piuttosto una responsabilità dei consorzi per l'omissione dei compiti ai medesimi specificamente affidati, ma per quanto concerne più specificamente le opere strumentali all'attività di bonifica, sul presupposto che tale omissione abbia concorso con quella dell'appellante alla produzione del danno.

Trattasi a ben vedere di una responsabilità, eventualmente di tipo concorrente, sul presupposto che a cagionare il danno abbiano concorso più fattori causali umani, ma che non elide la responsabilità risarcitoria per l'intero dell'appellante nei confronti del danneggiato, come si ricava dalla regola posta dall'art. 2055 c.c.

5. L'appello è perciò rigettato e ne consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese in favore degli appellati, come liquidate in dispositivo.

6. Poiché l'appello è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM





Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge se dovuti;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2024

Il Presidente

Antonio Pietro Lamorgese

Il Consigliere Estensore

Mauro Criscuolo

